

Udine, 10 gennaio 2019

## **Proroga Incentivo Occupazione NEET 2019 per i giovani iscritti a Garanzia Giovani**

Con il Decreto Direttoriale ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018 sono stati prorogati i termini per usufruire dell'incentivo occupazione NEET per l'assunzione di giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani al fine di aumentare i livelli occupazionali.

L'incentivo spetta ai datori di lavoro privati (ad esclusione di quelli avente sede a Bolzano) che, senza esservi tenuti, assumono giovani:

- **tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 (l'incentivo deve essere fruito, pena decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021)**
- di età compresa **tra i 16 e i 29 anni** aderenti al "Programma Garanzia Giovani" cosiddetti **NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training** - cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione (i giovani di età inferiore a 18 anni devono aver assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione), inoccupati o disoccupati, ex art. 19 del Dlgs 150/2015.

Le tipologie contrattuali soggette all'incentivo sono le seguenti:

- contratto a tempo **indeterminato**, anche a scopo di somministrazione
- contratto di **apprendistato professionalizzante**  
sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio **non spetta**, invece, per i contratti:

- di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione **secondaria** superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- di **apprendistato** di alta formazione e di ricerca
- di lavoro **domestico**
- di lavoro **intermittente**
- con prestazioni di lavoro **occasionale**  
né nelle ipotesi di **trasformazione di contratti a termine** in contratti a tempo indeterminato.

L'incentivo consiste nell'esonero totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, premi Inail esclusi, per un periodo di 12 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrabili su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di part time.

Per quanto non espressamente previsto dal decreto in parola resta in vigore quanto previsto dal D.D. 2 gennaio 2018, n. 3 e dal D.D. 5 marzo 2018, n. 83, mentre per quanto riguarda le modalità di fruizione del beneficio è necessario attendere chiarimenti da parte dell'INPS, non ritenendosi automaticamente applicabili i codici Uniemens indicati nella Circolare n. 48/2018 dell'Istituto.

(Fonti: Anpal Decreto n. 581 del 28 dicembre 2018)